

Raccomandazioni relative alla presen- tazione dei conti

Stato: 1° gennaio 2020



Fondazione per le raccomandazioni relative
alla presentazione dei conti

Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti

Stato: 1° gennaio 2020

Editore:
SWISS GAAP RPC, Fondazione per le raccomandazioni relative
alla presentazione dei conti

Informazioni sull'edizione attuale e sulle nuove edizioni future sono disponibili online all'indirizzo: www.fer.ch/ueber-uns/publikationen/

Le modifiche rispetto a precedenti edizioni sono pubblicate nel sito (www.fer.ch)

Eventuali future modifiche saranno pure pubblicate nel sito (www.fer.ch)

Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti
Swiss GAAP RPC, Tigerbergstrasse 9, 9000 S. Gallo
www.fer.ch

© 2020 by Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti
Tigerbergstrasse 9, 9000 S. Gallo

Tutti i diritti d'autore e di editore sono riservati

ISBN 978-3-286-30277-8

La versione digitale può essere acquistata anche separatamente (ISBN 978-3-286-10657-4).

Indice

Introduzione	5
Concetto quadro delle Swiss GAAP RPC	15
Swiss GAAP RPC 1 Basi	25
Swiss GAAP RPC 2 Valutazione	29
Swiss GAAP RPC 3 Presentazione e struttura	35
Swiss GAAP RPC 4 Rendiconto finanziario	41
Swiss GAAP RPC 5 Operazioni fuori bilancio	45
Swiss GAAP RPC 6 Allegato	47
Swiss GAAP RPC 10 Immobilizzi immateriali	49
Swiss GAAP RPC 11 Imposte sull'utile	53
Swiss GAAP RPC 13 Leasing	57
Swiss GAAP RPC 14 Conto di gruppo di compagnie assicurative	59
Swiss GAAP RPC 15 Transazioni con parti correlate	71
Swiss GAAP RPC 16 Impegni di previdenza	75

Swiss GAAP RPC 17	85
Rimanenze	
Swiss GAAP RPC 18	89
Immobilizzi materiali	
Swiss GAAP RPC 20	97
Riduzioni durevoli di valore	
Swiss GAAP RPC 21	109
Rendiconto di organizzazioni non-profit di pubblica utilità	
Swiss GAAP RPC 22	123
Commesse a lungo termine	
Swiss GAAP RPC 23	129
Accantonamenti	
Swiss GAAP RPC 24	141
Capitale proprio e transazioni con azionisti	
Swiss GAAP RPC 26	153
Rendiconto di istituti di previdenza	
Swiss GAAP RPC 27	171
Strumenti finanziari derivati	
Swiss GAAP RPC 30	175
Conto di gruppo	
SWISS GAAP RPC 31	185
Raccomandazione complementare per imprese quotate	
Swiss GAAP RPC 40	189
Tenuta dei conti per le compagnie di assicurazione	
Swiss GAAP RPC 41	203
Rendiconto di assicuratori fabbricati e assicuratori malattie	

3 Struttura e contenuto delle raccomandazioni professionali

3.1 Utilizzatori

Le Swiss GAAP RPC si concentrano sulla contabilità di piccole e medie organizzazioni e gruppi di imprese con impatto nazionale. Altri utenti sono anche organizzazioni senza scopo di lucro, fondi pensione, compagnie di assicurazione, assicuratori immobiliari e malattia. Queste organizzazioni sono dotate di una struttura adeguata a una contabilità esplicativa, che fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale (true & fair view). Si intende inoltre promuovere la comunicazione con gli investitori, le banche e le altre parti interessate. Allo stesso tempo, è facilitata la comparabilità dei conti annuali tra le organizzazioni e nel tempo.

3.2 Concetto

Il concetto ha una struttura modulare e si compone di quattro elementi costitutivi: il concetto quadro, le core RPC, altri standard e Swiss GAAP RPC 30 per gruppi di imprese. Per le piccole organizzazioni (criteri dimensionali secondo la fig. 1), esiste la possibilità di osservare solo il concetto quadro e le raccomandazioni centrali selezionate (core RPC). Il concetto comprende una selezione su misura di raccomandazioni che costituiscono una base adeguata alla rendicontazione finanziaria e spianano la strada alla successiva applicazione integrale delle Swiss GAAP RPC (cfr. fig. 2). Le organizzazioni di medie dimensioni devono rispettare le core RPC e gli altri Swiss GAAP RPC.

I gruppi di imprese devono inoltre applicare Swiss GAAP RPC 30 «Conto di gruppo». Questo standard riassume tutte le regole relative al consolidamento. I gruppi di imprese, come organizzazioni di piccole dimensioni, devono pertanto rispettare le core RPC e le Swiss GAAP RPC 30 (secondo i criteri dimensionali contenuti in Swiss GAAP RPC 1 «Basi») rispettivamente come organizzazioni di medie dimensioni le core RPC, le altre Swiss GAAP RPC e Swiss GAAP RPC 30. Le società con azioni quotate in borsa devono inoltre rispettare la Swiss GAAP RPC 31 «Raccomandazioni complementari per società quotate».

Qualora due dei criteri seguenti non sono superati durante due esercizi consecutivi, un'organizzazione può applicare le RPC fondamentali:

- a) somma di bilancio di CHF 10 milioni
- b) cifra d'affari di CHF 20 milioni
- c) media annua di 50 dipendenti a tempo pieno.

Figura 1: Criteri per l'applicazione delle RPC fondamentali




Figura 2: Struttura modulare delle Swiss GAAP RPC

Il concetto quadro, vincolante per tutte le organizzazioni, contiene i principi su cui si basa la presentazione dei conti secondo le Swiss GAAP RPC. In particolare, il concetto quadro comprende i seguenti elementi: scopo e contenuto, obiettivi del conto annuale, basi del conto annuale, concetti di valutazione ammissibili e requisiti qualitativi.

3.3 RPC fondamentali (Concetto quadro e Swiss GAAP RPC 1–6)

Fanno parte delle RPC fondamentali:

- Concetto quadro
- Basi (Swiss GAAP RPC 1)
- Valutazione (Swiss GAAP RPC 2)
- Presentazione e struttura (Swiss GAAP RPC 3)
- Rendiconto finanziario (Swiss GAAP RPC 4)
- Operazioni fuori bilancio (Swiss GAAP RPC 5)
- Allegato (Swiss GAAP RPC 6)

3.4 Ulteriori Swiss GAAP RPC (Swiss GAAP RPC 10–41, escluse RPC 14, 21, 26 e 41)

Le RPC fondamentali e le ulteriori Swiss GAAP RPC si applicano sia per le chiusure singole, sia per le chiusure di gruppo. Tutte le questioni concernenti unicamente il conto di gruppo sono regolamentate separatamente nello standard Swiss GAAP RPC 30 «Conto di gruppo». Per questo motivo la Swiss GAAP RPC 30 è rilevante unicamente per i gruppi di imprese. Con la Swiss GAAP RPC 30 vengono così risolte le incertezze riguardo alla misura in cui le raccomandazioni si applicano a singole organizzazioni o gruppi di imprese. Le società quotate in borsa devono inoltre applicare la Swiss GAAP RPC 31 «Raccomandazioni complementari per società quotate».

3.5 Swiss GAAP RPC per settori specifici

Valgono le seguenti raccomandazioni professionali specifiche settoriali:

- La Swiss GAAP RPC 14 «Conto di gruppo di compagnie assicurative» contiene disposizioni specifiche per l’allestimento del conto di gruppo di compagnie assicurative. In seguito all’entrata in vigore della Swiss GAAP RPC 40 la Swiss GAAP RPC 14 viene abrogata al 31.12.2020.
- La Swiss GAAP RPC 21 «Rendiconto di organizzazioni no profit di pubblica utilità» si indirizza a organizzazioni no profit di pubblica utilità.
- La Swiss GAAP RPC 26 «Rendiconto di istituti di previdenza» è applicabile agli istituti di previdenza.
- Le Swiss GAAP RPC 40 «Rendiconto di compagnie assicurative» contiene disposizioni speciali per le imprese di assicurazione. La data di entrata in vigore è il 1.1.2021, ma è consentita l’applicazione anticipata.
- La Swiss GAAP RPC 41 «Rendiconto di assicuratori stabili e assicuratori malattie» viene applicata dalle organizzazioni di questi due settori.

Poiché la Swiss GAAP RPC 14 è una norma non più aggiornata dal punto di vista dei contenuti, che oltretutto non era integrata nella struttura modulare delle raccomandazioni RPC, la Commissione professionale ha incaricato nel 2015 un gruppo di progetto di preparare una nuova raccomandazione professionale. A seguito dell’esito positivo del processo di consultazione, nel giugno 2018 la Commissione professionale ha adottato la nuova raccomandazione professionale Swiss GAAP RPC 40 «Rendiconto di compagnie assicurative», che è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. La norma Swiss GAAP RPC 40 regola la contabilità di una compagnia assicurativa nel suo complesso (e non il singolo importo assicurativo come previsto dagli IFRS) e si rivolge esplicitamente alle compagnie assicurative con attività di portata nazionale.

La norma Swiss GAAP RPC 40 stabilisce che gli investimenti di capitale devono essere valutati a valori correnti, mentre agli investimenti di capitale a tasso fisso può essere

applicato anche il metodo dell'ammortamento dei costi. La valutazione degli accantonamenti si basa su requisiti regolamentari in quanto, oltre agli accantonamenti tecnico-assicurativi, sono consentiti anche gli accantonamenti di perequazione e di garanzia. Le classificazioni minime sono state integrate da denominazioni e posizioni usuali nel settore. L'informativa è stata notevolmente ampliata per accrescere la trasparenza del reporting finanziario. Infine, la Swiss GAAP RPC 40 contiene anche disposizioni supplementari concernenti il conto consolidato (reporting di segmento [ai sensi della Swiss GAAP RPC 31], nonché informazioni sugli oneri per sinistri e sul comportamento da adottare per il regolamento).

4 Servizi

Sito internet: www.fer.ch

Gli utilizzatori e gli altri interessati possono informarsi sulle evoluzioni correnti delle Swiss GAAP RPC consultando il sito internet. Vi saranno pubblicate sia le raccomandazioni professionali che si trovano in procedura di consultazione, sia quelle approvate con il loro testo originale (fino all'uscita di un nuovo opuscolo RPC). Per le rimanenti Swiss GAAP RPC saranno pubblicati dei riassunti sul sito internet.

Pubblicazioni

L'opuscolo, che viene pubblicato annualmente o ogni due anni, contiene un'introduzione concettuale in aggiunta alle singole Swiss GAAP RPC, è l'unica pubblicazione ufficiale della RPC. Gli ordini e la distribuzione sono gestiti dall'SKV-Verlag (cfr. www.fer.ch).

Suggerimenti degli utilizzatori

La RPC dispone di risorse di personale limitate. Pertanto, non è possibile rispondere individualmente alle domande relative all'interpretazione o all'applicazione. Le questioni di rilievo sono sottoposte alla commissione di esperti, che decide in merito all'eventuale necessità di intervento e alla procedura. Nell'ambito della Conferenza annuale Swiss GAAP RPC occorre individuare possibili soluzioni alle questioni più importanti. Suggerimenti sulle raccomandazioni professionali esistenti o su possibili nuovi settori di regolamentazione possono essere sottoposti alla Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti.

Concetto quadro delle Swiss GAAP RPC

Rielaborata: 2014

Entrata in vigore: 1° gennaio 2016

(l'applicazione a una data antecedente è ammessa)

Obiettivo e contenuto del concetto quadro

- 1 Il concetto quadro definisce le basi per la preparazione dei rendiconti:
 - Lo scopo dell'allestimento dei rendiconti sulla base delle Swiss GAAP RPC è che ogni conto annuale presenti un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale (true & fair view).
 - Il concetto quadro rappresenta la base per le norme contabili future.
 - Il concetto quadro copre, con le norme di presentazione del rendiconto, tutto quanto non è (ancora) regolato dalle Swiss GAAP RPC.
 - Le disposizioni contenute nelle singole raccomandazioni professionali prevalgono rispetto al concetto quadro.
 - Il concetto quadro elenca gli elementi della relazione sulla gestione.
- 2 Il concetto quadro tratta gli argomenti seguenti:
 - Obiettivo del conto annuale
 - Struttura della relazione sulla gestione
 - Prima applicazione delle Swiss GAAP RPC
 - Basi del conto annuale
 - Definizione di attivi e passivi (debiti e capitale proprio)
 - Definizione di ricavi, costi e risultato
 - Concetti ammessi per la valutazione di attivi e debiti
 - Requisiti qualitativi
 - Rapporto annuale (situazione e prospettive).
- 3 Il concetto quadro si applica a tutte le organizzazioni che allestiscono i loro conti annuali, incluse le chiusure intermedie, in conformità alle Swiss GAAP RPC.

Applicazione del concetto quadro

- 4 Un'organizzazione che applica le Swiss GAAP RPC, ha – con riserva dell'osservanza di disposizioni legale o regolamentari – le possibilità seguenti:
 - osservanza delle RPC fondamentali
 - osservanza delle Swiss GAAP RPC nella loro integrità.
 L'organizzazione deve indicare se vengono osservate le RPC fondamentali oppure le Swiss GAAP RPC nella loro integrità.

L'informativa richiesta deve essere completa conformemente a quanto richiesto dal livello di Swiss GAAP RPC scelto (RPC fondamentali o integralità delle Swiss GAAP RPC).


L'applicazione di principi non conformi alle RPC non può essere giustificata tramite una relativa informativa.

Obiettivo del conto annuale

- 5 Lo scopo del conto annuale è di informare in una forma strutturata sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale di un'organizzazione. Queste informazioni servono ai destinatari del conto annuale per poter prendere le loro decisioni. Il conto annuale serve pure per gli adempimenti in materia di rendiconto da parte degli organi competenti.
- 6 La presentazione di un quadro fedele (true & fair view) rappresenta il concetto basilare nell'allestimento del conto annuale. True & fair view è un principio che richiede che tutte le informazioni di un'organizzazione
 - riportino la situazione economica effettiva e quindi siano:
 - esenti da arbitrarietà o manipolazioni
 - attendibili e
 - orientate alle esigenze dei destinatari.

Struttura della relazione sulla gestione

- 7 La struttura della relazione sulla gestione comprende come minimo:



Prima applicazione delle Swiss GAAP RPC

- 8 Se un'organizzazione decide di applicare per la prima volta le RPC fondamentali o le raccomandazioni nella loro integrità, o di effettuare il passaggio dalle RPC fondamentali alle Swiss GAAP RPC, le cifre di raffronto dell'esercizio precedente devono essere presentate in accordo con le nuove disposizioni previste.

Basi del conto annuale

9 Continuazione dell'attività aziendale

Il conto annuale si basa sul presupposto che la continuità aziendale di un'organizzazione sia possibile nel futuro prevedibile, almeno per i prossimi 12 mesi dopo la data del bilancio. In tale caso, i valori di continuazione serviranno di base per la valutazione. Se esistono considerevoli dubbi sulla possibilità di continuazione, la fattispecie deve essere comunicata. Non esiste più il presupposto della continuazione se lo scioglimento della società è previsto oppure non può più essere evitato. Se esistono tali intenzioni o necessità, il conto annuale deve essere allestito in base ai valori di liquidazione. La valutazione a valori di liquidazione deve essere comunicata e spiegata nell'allegato.

10 Approccio economico

Per il conto annuale allestito conformemente alle Swiss GAAP RPC vale il principio che gli aspetti economici effettivi prevalgono sulla forma legale.

11 Delimitazione temporale

Il conto annuale deve essere allestito nel rispetto del principio della delimitazione temporale. Di conseguenza, l'effetto di transazioni o di altri eventi deve essere rilevato contabilmente al loro insorgere, e non al momento del pagamento (entrata del corrispettivo in contanti o di mezzi di pagamento equivalenti).

Ciò significa che dal punto di vista temporale costi e ricavi attribuibili a periodi specifici devono essere rilevati nel rispetto della delimitazione temporale.

12 Competenza economica

Tutti i costi che concorrono a conseguire determinati ricavi devono essere considerati nella misura in cui vengono rilevati i ricavi.

Un ricavo deve essere registrato quando viene fornito un servizio o quando è stato consegnato un valore patrimoniale materiale o immateriale, e i vantaggi e i rischi così come il potere di disporne sono stati trasferiti all'acquirente.

In caso di transazioni con elementi identificabili separatamente occorre registrarli e valutarli separatamente. Tra gli elementi identificabili separatamente rientra, ad esempio, la vendita di prodotti e la relativa fornitura di servizi correlati.

13 Principio della prudenza

Il principio della prudenza è un atteggiamento comportamentale, importante in primo luogo nell'ambito della valutazione. Il principio della prudenza non deve essere applicato volutamente per costituire in maniera arbitraria riserve latenti. Una valutazione prudente non permette di valutare intenzionalmente attivi a valori troppo bassi o debiti a valori troppo alti, poiché il conto annuale deve adempiere al criterio dell'attendibilità e della true & fair view. Per contro è compatibile con il principio della prudenza scegliere la variante meno ottimista in caso di incertezza e identica probabilità che un evento insorga.

14 Principio della presentazione al lordo

Il principio della presentazione al lordo del conto annuale è rispettato quando attivi e passivi, ricavi e costi vengono esposti separatamente. Le compensazioni sono ammesse solo in casi giustificati e quando la presentazione non risulta fuorviante.

Si è in presenza di un caso giustificato, quando

- una raccomandazione professionale lo richiede o lo permette, come pure se
- in questa maniera è rispecchiato il contenuto economico di una transazione o di un evento.

Definizione di attivi e passivi (debiti e capitale proprio)

15 Gli attivi sono generati da transazioni o eventi del passato. Si tratta di beni patrimoniali materiali o immateriali sui quali l'organizzazione ha il potere di disporre, e che presumibilmente porteranno un beneficio all'organizzazione nel prossimo periodo contabile. Il valore del bene patrimoniale deve essere calcolato in maniera affidabile. Se non è possibile eseguire una stima sufficientemente precisa, si tratta di un attivo eventuale.

16 Rientrano nella sostanza circolante (attivi circolanti) i beni che

- possono essere realizzati entro 12 mesi dalla data del bilancio, oppure che possono essere venduti, consumati o realizzati nell'ambito dell'attività operativa, oppure
 - che sono detenuti a uso commerciale, come pure
 - i mezzi liquidi (o di pagamento) e quelli loro equivalenti.
- Tutti gli altri attivi fanno parte della sostanza fissa (attivi fissi).

17 I debiti sono generati da transazioni o eventi del passato, se è probabile un impiego di mezzi in futuro (p.es. a seguito dell'acquisto di beni o prestazioni, per impegni di garanzia o pretese di responsabilità in relazione a prestazioni fornite). Il corrispettivo da pagare deve poter essere calcolato o stimato in maniera attendibile. Se ciò non è possibile, si tratta di un impegno eventuale.

Conto di gruppo di compagnie assicurative

Rivista: 2001

Entrata in vigore: 1° gennaio 2002

Principio (introduzione)

A complemento e parziale modifica delle raccomandazioni professionali (Swiss GAAP RPC), per il conto di gruppo di compagnie assicurative si applicano le presenti raccomandazioni specifiche.

I. Presentazione e struttura del conto di gruppo

Raccomandazione

- 1 Il conto di gruppo di compagnie assicurative comprende il bilancio, il conto economico (conto perdite e profitti), il rendiconto finanziario (conto del flusso di mezzi) e l'allegato.
- 2 La raccomandazione si limita a una struttura minima del bilancio e del conto economico, come pure al contenuto minimo del rendiconto finanziario e dell'allegato. La presentazione può avvenire nella forma indicata, o in un'altra forma idonea. Il conto economico dovrà essere suddiviso, come minimo, fra i rami vita e danni.
- 3 Nel conto di gruppo le seguenti posizioni devono essere esposte separatamente:

Attivi

- Investimenti
- Investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita
- Immobilizzi immateriali
- Altri attivi/Immobilizzi materiali
- Crediti
- Mezzi liquidi
- Delimitazioni attive

Passivi

Capitale proprio

- Capitale della società
- Riserve di capitale
- Capitale non versato (con segno meno)
- Azioni proprie (con segno meno)
- Riserve di rivalutazione
- Riserve da utili
- Utile/Perdita
- Quota parte soci/azionisti minoritari

Capitale di terzi

- Accantonamenti tecnico-assicurativi
- Accantonamenti tecnico-assicurativi relativi a investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita
- Accantonamenti per future partecipazioni agli utili degli assicurati
- Accantonamenti non tecnico-assicurativi (finanziari)
- Depositi per riassicurazioni cedute
- Debiti di rango posteriore
- Prestiti
- Altri debiti a lungo termine
- Altri debiti a breve termine
- Delimitazioni passive

4 Le seguenti posizioni devono essere esposte separatamente nel bilancio o nell'allegato:

Nei crediti

- verso assicurati
- verso agenti e intermediari
- verso compagnie assicurative
- verso consociate non consolidate e altre imprese o persone correlate

Negli immobilizzi immateriali

- Goodwill (avviamento)

Negli immobilizzi e negli investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita

- Terreni e fabbricati
- Partecipazioni
- Prestiti a consociate non consolidate e altre imprese o persone correlate
- Azioni
- Azioni proprie
- Titoli a reddito fisso e mutui cambiari
- Ipoteche
- Averi a termine e investimenti simili
- Altri investimenti
- Depositi da riassicurazioni assunte

Fra gli altri attivi vengono esposti:

- Costi di costituzione e di ampliamento

Nel totale degli accantonamenti tecnico-assicurativi

- Importo lordo
- Quota parte dei riassicuratori
- Importo per conto proprio

Negli accantonamenti tecnico-assicurativi per conto proprio, inoltre

- Riporto premi
- Capitale di copertura
- Accantonamento sinistri
- Accantonamento di compensazione prescritto dall'autorità di vigilanza
- Partecipazioni agli utili accreditate agli assicurati

Negli accantonamenti non tecnico-assicurativi

- Imposte sull'utile
- Previdenza del personale

Nei debiti a lungo termine

- Verso consociate non consolidate e altre imprese o persone correlate

Nei debiti a breve termine

- Dall'attività assicurativa
- Verso consociate non consolidate e altre imprese o persone correlate

Nel capitale della società

- L'importo delle diverse categorie di titoli

- 5 Nel conto economico di gruppo devono essere esposte separatamente le seguenti posizioni:

Conto economico gestione tecnica rami danni

- Premi lordi
- Premi ceduti
- Variazione del riporto premi per conto proprio
- Interessi tecnici
- Altri proventi tecnici
- Sinistri pagati
- Variazione dell'accantonamento sinistri
- Oneri per partecipazione agli utili degli assicurati
- Oneri tecnici
- Altri oneri tecnici
- Risultato della gestione tecnica rami danni

Conto economico gestione tecnica ramo vita

- Premi lordi
- Premi ceduti
- Variazione riporto premi per conto proprio
- Altri proventi tecnici
- Sinistri pagati
- Variazione accantonamento sinistri

- Variazione capitale di copertura
- Oneri tecnici
- Altri oneri tecnici
- Oneri per partecipazione agli utili degli assicurati
- Proventi degli investimenti
- Oneri degli investimenti
- Interessi degli investimenti trasferiti alla/dalla gestione finanziaria
- Utili non realizzati sugli investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita
- Perdite non realizzate sugli investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita
- Risultato della gestione tecnica ramo vita
- Conto economico gestione finanziaria
- Proventi degli investimenti
- Oneri degli investimenti
- Interessi trasferiti dalla/alla gestione tecnica del ramo vita
- Interessi trasferiti dalla/alla gestione tecnica dei rami danni
- Altri proventi finanziari
- Altri oneri finanziari
- Proventi straordinari
- Oneri straordinari
- Utile/Perdita prima delle imposte sull'utile
- Imposte sull'utile
- Quota parte all'utile/perdita di pertinenza dei soci/azionisti minoritari
- Utile/Perdita

6 Le seguenti posizioni devono essere esposte separatamente nel conto economico o nell'allegato:

Nella variazione del riporto premi, dell'accantonamento sinistri, del capitale di copertura e nella presentazione dei sinistri pagati e degli oneri tecnici, per ogni voce

- Importo lordo
- Quota-parte dei riassicuratori
- Importo al netto delle cessioni
- Nei proventi degli investimenti
- Ricavo da terreni e fabbricati
- Risultato delle partecipazioni non consolidate
- Ricavo da prestiti a consociate non consolidate e imprese e persone correlate
- Reddito dei titoli
- Altri ricavi da investimenti
- Interessi sui depositi tecnici
- Plusvalenze da rivalutazioni
- Utile sull'alienazione di investimenti

Negli oneri degli investimenti

- Spese d'amministrazione
- Interessi passivi
- Ammortamenti su investimenti
- Perdite dall'alienazione di investimenti

Per gli interessi eventualmente trasferiti alla/dalla gestione tecnica del ramo vita e dei rami danni, nell'allegato devono essere fornite le basi di calcolo.

- 7 Gli affari da riassicurazioni assunte (affari indiretti) del ramo vita possono essere inclusi nei conti tecnici dei rami danni qualora la società cessionaria non svolgesse affari diretti nel ramo vita.
- 8 L'importo lordo degli oneri tecnici deve essere suddiviso sulla base di criteri adeguati (p.es. provenienza, funzioni o tipi di costi).
- 9 Gli oneri di acquisizione di competenza di esercizi futuri e capitalizzati, devono essere esposti nell'allegato.
- 10 Se non viene contabilizzato un adeguato affitto proprio, gli immobili utilizzati in proprio devono essere esposti separatamente.
- 11 I gruppi assicurativi operanti sia nel ramo vita, sia nei rami danni, possono esporre il reddito degli investimenti unicamente nel conto economico della gestione finanziaria. In questo caso è da trapassare almeno la quota di competenza del ramo vita in modo forfettario (trapasso risultato degli investimenti), e la suddivisione fra i rami vita e danni deve essere spiegata nell'allegato.
- 12 Nell'allegato deve essere presentato un prospetto dello sviluppo dei valori lordi delle seguenti posizioni: immobilizzi immateriali, terreni e fabbricati nonché partecipazioni e prestiti a consociate non consolidate e imprese e persone correlate.
- 13 L'allegato contiene la suddivisione dei premi lordi per rami assicurativi e mercati geografici. I premi lordi sono devono essere indicati separatamente per i seguenti rami:
 - Rami danni
 - assicurazione infortuni e malattia
 - assicurazione autoveicoli
 - assicurazione marittima e trasporti, aviazione
 - assicurazione incendio e altri danni ai beni
 - assicurazione responsabilità civile
 - assicurazione crediti e cauzioni
 - altre assicurazioni
 - Ramo vita
 - assicurazione vita
 - assicurazione vita con assunzione del rischio degli investimenti da parte degli assicurati
 - Riassicurazioni attive
 - assicurazione vita
 - assicurazioni rami danni

Spiegazioni parte I.

ad cifra 1

- 14 Rientrano nel campo di applicazione della raccomandazione anche le società il cui scopo principale consiste nel detenere partecipazioni (società holding), purché le sue consociate siano unicamente o prevalentemente compagnie assicurative.
 - 15 Il conto economico si suddivide in una parte tecnica e una non tecnica (finanziaria). La parte tecnica comprende il conto economico tecnico-assicurativo dei rami danni e quello del ramo vita.
-

ad cifra 4

- 16 Eventuali accantonamenti per rischi in corso e per invecchiamento devono essere inclusi nel riporto premi o essere evidenziati separatamente. Gli accantonamenti per sinistri tardivi devono essere inclusi nell'accantonamento sinistri.
 - 17 Se su richiesta dell'autorità di vigilanza una o più società del gruppo devono costituire un accantonamento di compensazione, esso deve essere esposto separatamente nel bilancio consolidato o nell'allegato.
 - 18 Se una separazione dei crediti verso gli assicurati da quelli verso gli agenti e gli intermediari non è possibile per motivi pratici, quest'ultimi devono essere inclusi nei crediti verso assicurati; la posizione deve essere definita di conseguenza.
-

ad cifra 5

- 19 Le differenze di cambio devono essere incluse nelle posizioni altri proventi finanziari o altri oneri finanziari.
 - 20 La posizione altri proventi finanziari può comprendere per esempio gli interessi sui conti correnti.
-

ad cifra 6

- 21 Il ricavo da rivalutazioni comprende gli utili contabili derivanti dallo scioglimento di rettifiche di valore non più necessarie.

II. Valutazione

Raccomandazione

- 22 La valutazione nel conto di gruppo di una compagnia assicurativa può basarsi a scelta sui valori storici o su quelli equi. Se la valutazione degli investimenti si basa su valori equi, nell'allegato devono essere indicati i valori storici delle singole posizioni. La valutazione degli investimenti può pure essere effettuata a valori storici (costi d'acquisto o costruzione); in questo caso nell'allegato devono essere esposti i valori equi (di mercato o di rimpiazzo).
- 23 I valori equi di terreni e fabbricati devono essere calcolati con metodi di valutazione generalmente accettati.
- 24 I valori equi di azioni di società immobiliari, non trattate come partecipazioni, devono essere calcolati con metodi di valutazione generalmente accettati (valore di mercato).
- 25 I valori equi dei titoli devono essere calcolati in base ai prezzi di mercato alla data del bilancio (valore di mercato).
- 26 Se la valutazione di un investimento a valori equi dà un plusvalore rispetto al valore storico, esso deve essere accreditato direttamente alla riserva di rivalutazione senza influsso sul conto economico. Al momento dell'alienazione di un investimento, un eventuale plusvalore rispetto al valore storico deve essere esposto come utile sulla vendita di investimenti. Se il valore di un investimento a valori equi scende sotto il valore storico, la relativa correzione di valore per quei titoli dove sono dati i presupposti di una riduzione durevole di valore deve essere contabilizzata quale onere sugli investimenti nel conto economico. Se in precedenti esercizi su questo investimento, a seguito di una valutazione a valori equi, era stata contabilizzata una rivalutazione rispetto al valore storico, la rettifica di valore per la parte corrispondente alla differenza fra il valore equo precedente e quello storico deve essere addebitata alla riserva di rivalutazione.
- Per i titoli per i quali non sono dati i presupposti per una riduzione durevole di valore, e per i quali non si prevede una vendita, per la valutazione a valori equi è ammessa la contabilizzazione della rettifica di valore sotto il valore storico a debito della riserva di rivalutazione nel capitale proprio senza influsso sul conto economico. Future rivalutazioni devono pure essere accreditate alla riserva di rivalutazione senza influsso sul conto economico. In caso di conseguimento di una plusvalenza a seguito di un'alienazione, occorre dapprima compensare la minusvalenza precedentemente contabilizzata senza influsso sul conto economico; eventuali plusvalenze eccedenti devono essere accreditate al conto economico. Se in caso di alienazione una minusvalenza precedentemente contabilizzata senza influsso sul risultato

non è coperta dalla plusvalenza realizzata, l'importo rimanente (precedentemente contabilizzato senza influsso sul conto economico) deve essere addebitato al conto economico.

Il giudizio sulla non esistenza di riduzioni durevoli di valore deve essere effettuato individualmente sulla base di criteri fissati per scritto, e deve essere documentato. Se viene negata l'esistenza di una riduzione durevole di valore, nonostante che il valore di mercato sia inferiore al costo, e il valore di mercato del titolo dodici mesi più tardi è ancora inferiore al costo, la differenza fra il valore attuale di mercato e il costo deve essere addebitata al conto economico.

La contabilizzazione, senza influsso sul risultato (variazione negativa della riserva di rivalutazione), di rettifiche di valore di investimenti come pure lo scioglimento di rivalutazioni negative in relazione ad alienazioni, devono essere indicati separatamente.

Questa regola si applica pure ai rapporti intermedi.

- 27 Per gli investimenti a reddito fisso (titoli, mutui cambiari, prestiti) può essere applicato il cosiddetto metodo del costo ammortizzato. La differenza fra il costo e il valore di rimborso è ripartita in modo sistematico sulla durata fino alla scadenza. La quota di competenza del periodo contabile deve essere inclusa nel reddito da investimenti (correzione interesse attivo). Il valore di mercato di questi investimenti deve pure essere esposto nell'allegato.
- 28 Le rettifiche di valore, gli ammortamenti e le altre differenze di valutazione sugli investimenti, non più necessarie alla data del bilancio, devono essere sciolte. Il corrispondente ricavo deve essere esposto nel conto economico, qualora in un esercizio precedente la correzione di valore era stata costituita a debito del conto economico.
- 29 Gli accantonamenti tecnico-assicurativi quali il riporto premi, il capitale di copertura, l'accantonamento sinistri o gli accantonamenti per partecipazione agli utili (accantonamento per partecipazione agli utili a favore degli assicurati) devono essere calcolati singolarmente, vale a dire per ogni contratto o sinistro. Metodi di calcolo statistici o matematici sono ammessi a condizione che corrispondano alle disposizioni delle autorità di vigilanza e si presuma che conducano agli stessi risultati dei calcoli individuali.

Spiegazioni parte II.

ad cifre 23 e 24

- 30 È predominante un giudizio sulla base del valore di reddito. Tutt'al più quale valore equo può essere preso in considerazione il prezzo che potrebbe essere ottenuto dalla vendita a un terzo indipendente al momento della valutazione.

ad cifra 26

- 31 Plusvalenze e minusvalenze su investimenti rispetto ai valori storici (cosiddetti utili e perdite non realizzati) relative a investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita devono essere neutralizzate mediante una variazione dell'accantonamento tecnico costituito a tale scopo; esse non hanno influsso né sulla riserva di rivalutazione né sul conto economico.
- 32 I valori di costo, tenute in considerazioni eventuali coperture, devono essere definiti sulla base di valori medi.

ad cifra 29

- 33 I passivi (e le relative altre posizioni del conto di gruppo) che devono essere costituiti in base a disposizioni delle autorità di vigilanza, non devono essere valutati in modo uniforme nel conto di gruppo, in quanto queste disposizioni variano a dipendenza dei differenti paesi. Lo stesso vale per gli oneri di acquisizione attivati di competenza di esercizi futuri. L'applicazione di criteri differenti deve essere menzionata nell'allegato.
- 34 L'eventuale attualizzazione di accantonamenti sinistri dei rami danni deve essere menzionata nell'allegato.

III. Rendiconto finanziario

Raccomandazione

- 35 Il flusso finanziario dell'attività operativa deve essere definito e, se calcolato secondo il metodo indiretto (sulla base del conto di gruppo), deve presentare separatamente almeno
- gli ammortamenti e le rettifiche di valore sugli investimenti, in particolare modo su terreni e fabbricati, sulle partecipazioni non consolidate e sui prestiti a società e persone correlate, nonché sugli immobilizzi immateriali
 - l'aumento e la diminuzione (variazione netta) delle seguenti posizioni:
 - accantonamenti tecnico-assicurativi
 - accredito di partecipazioni agli utili nel ramo vita
 - accantonamenti per future partecipazioni agli utili nel ramo vita
 - crediti dall'attività assicurativa
 - debiti dall'attività assicurativa
 - accantonamenti non tecnico-assicurativi (finanziari)
 - delimitazioni attive
 - delimitazioni passive
- 36 Il flusso finanziario dell'attività di investimento deve essere esposto separatamente, in particolare per quanto concerne terreni e fabbricati, partecipazioni non consolidate e prestiti a società e persone correlate, nonché valori immateriali. Per queste voci possono essere presentate le variazioni nette.
- 37 Nell'ambito dei finanziamenti, l'aumento o la diminuzione dei debiti finanziari deve essere esposto al lordo per ogni posizione.
- 38 Quale fondo le compagnie assicurative devono usare i mezzi liquidi.
- 39 Le differenze di conversione delle divise estere non devono essere esposte separatamente e non devono essere commentate nell'allegato.

Spiegazioni parte III.

- 40 Nell'ambito degli investimenti, gli aumenti e le diminuzioni possono essere presentati al netto.
- 41 Le variazioni nell'ambito dei finanziamenti devono essere presentate al lordo.